



Ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (OAEI)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 14 marzo 2008¹ sull'approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 4d Differenze di copertura nel servizio universale

¹ Se la somma del corrispettivo che il gestore della rete di distribuzione ha riscosso per il servizio universale nel corso di un anno contabile non corrisponde all'importo che avrebbe potuto riscuotere secondo il principio dei costi di produzione (differenza di copertura), il gestore della rete di distribuzione deve compensare tale differenza entro i tre anni contabili successivi. In caso di copertura insufficiente, può rinunciare alla compensazione.

² In casi giustificati, la ElCom può estendere il periodo entro il quale compensare una differenza di copertura.

³ Il tasso di interesse che il gestore della rete di distribuzione deve applicare al consumatore finale corrisponde:

- a. in caso di copertura insufficiente: al massimo al costo del capitale di terzi conformemente all'allegato 1;
- b. in caso di copertura in eccesso: almeno al costo del capitale di terzi conformemente all'allegato 1.

Art. 18a Differenze di copertura nell'ambito dei costi di rete

¹ Se la somma del corrispettivo per l'utilizzazione della rete che il gestore della rete ha riscosso nel corso di un anno contabile non corrisponde ai costi di rete computabili (differenza di copertura), il gestore della rete deve compensare tale differenza entro i tre anni contabili successivi. In caso di copertura insufficiente, può rinunciare alla compensazione.

¹ RS 734.71

² In casi giustificati, la ElCom può estendere il periodo entro il quale compensare una differenza di copertura.

³ Il tasso di interesse che il gestore della rete di distribuzione deve applicare al consumatore finale corrisponde:

- a. in caso di copertura insufficiente: al massimo al costo del capitale di terzi conformemente all'allegato 1;
- b. in caso di copertura in eccesso: almeno al costo del capitale di terzi conformemente all'allegato 1.

Titolo dopo l'art. 26

Capitolo 4a: Progetti pilota

Art. 26a

¹ La domanda per un progetto pilota deve essere presentata al DATEC. Essa deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la verifica dei requisiti di cui all'articolo 23a LAEI, segnatamente:

- a. l'oggetto e l'obiettivo del progetto;
- b. l'organizzazione di progetto;
- c. le modalità di partecipazione al progetto;
- d. il luogo e la durata del progetto;
- e. le disposizioni della LAEI alle quali si intende derogare.

² Se dall'esame della domanda risulta che essa può essere autorizzata, il DATEC emana un'ordinanza con cui disciplina le condizioni quadro del progetto (art. 23a cpv. 3 LAEI). Il DATEC può consultare esperti per valutare le domande. In merito alla domanda emana una decisione.

³ Sulla base di un'ordinanza di cui al capoverso 2 possono essere approvate ulteriori domande per progetti pilota corrispondenti.

⁴ I risultati del progetto devono essere valutati dal titolare dell'autorizzazione in un rapporto finale. Il rapporto finale e i dati e le indicazioni necessari per la valutazione devono essere messi a disposizione del DATEC.

⁵ Al termine del progetto e in vista dell'adozione di un'eventuale modifica legislativa, l'UFE esegue una valutazione all'attenzione del DATEC. Informa il pubblico in merito ai progetti e alle informazioni acquisite.

Titolo dopo l'art. 26a

Capitolo 4a^{bis}: ...

Ex cap. 4a

Art. 26a^{bis}

Ex art. 26a

Titolo dopo l'art. 31l

**Sezione 4d:
Disposizione transitoria della modifica del ...**

Art. 31m

Se le nuove disposizioni sulla gestione delle differenze di copertura entrano in vigore durante l'anno contabile corrente di un gestore di rete, le nuove prescrizioni si applicano per la prima volta alle differenze di copertura dell'anno contabile successivo.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ignazio
Cassis

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr